

STATUTO

Associazione XeDotNet

(Legge 266/91)

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Via Bernini 72, 30034 Mira (VE), una associazione senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, operante nei settori dell'istruzione e della formazione, che assume la denominazione "**XeDotNet**". L'associazione si uniforma nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle regole dello statuto ed ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. L'eventuale successivo cambio di sede dell'Associazione non comporterà variazione allo statuto.

ART. 2

SCOPO

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro. I proventi delle attività sono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio e non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha come scopo principale quello di promuovere e sviluppare l'informazione a favore di tutte le categorie sociali riguardo le tecniche, i metodi e le professioni dell'informatica ed in particolare di quelli legati alle tecnologie di sviluppo software, l'aggiornamento della formazione, la riduzione del "digital divide" e l'agevolazione alla fruizione dei servizi dell'Informatica da parte delle categorie sociali più svantaggiate, la promozione della collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e/o privati ed imprese aventi scopi analoghi.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

L'associazione ha quale oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le imprese e i professionisti per l'esame e la formulazione di proposte sulle tematiche riguardanti lo sviluppo software;
- raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- promuovere ed intensificare le relazioni culturali fra gli associati e fra essi ed i professionisti informatici, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;

- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi didattici dedicati a sviluppare l'apprendimento e l'applicazione dell'informatica nei vari settori di interesse, anche in collaborazione con le Università e le scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere attività volte alla riduzione del "digital divide", a vantaggio soprattutto delle categorie sociali più svantaggiate dalla carenza di cultura informatica, ed alla promozione dell'accessibilità nel settore dell'Informatica con particolare riguardo al mondo di Internet e del Web.
- L'Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi altra attività o operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi. L'Associazione potrà inoltre elargire beni e servizi gratuiti ad Enti, Associazioni, Fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca, potrà stipulare convenzioni con Enti e instaurare rapporti di collaborazione con privati, altre associazioni, eccetera.

ART. 4 ASSOCIATI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci ordinari le persone fisiche e/o giuridiche o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo per ogni anno e ad accettare e rispettare pienamente e senza riserva alcuna le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno. Esiste un'unica tipologia di quota associativa ed è valida per tutti i soci.

I soci ordinari persone fisiche, anche non maggiorenni, possono essere indistintamente persone dotate di specifiche competenze tecniche ovvero persone semplicemente animate dalla voglia di imparare. Il socio minorenni sarà sempre rappresentato dal soggetto esercente la patria potestà.

Il pagamento della quota associativa per l'anno in corso deve essere fatto a partire da gennaio fino a novembre. Le quote versate a dicembre si considerano valide per l'iscrizione all'anno seguente. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. L'ammissione dei soci ordinari, su domanda scritta del richiedente e dopo il versamento della quota associativa, è convalidata dal Consiglio direttivo. Nel caso di socio minorenni la domanda di ammissione dovrà essere presentata dal soggetto esercente la patria potestà.

L'attività svolta dagli associati a favore dell'associazione è di tipo volontario e gratuita. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 5 DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi e con voto segreto. In deroga alla disposizione precedente è altresì stabilito che l'associato perderà automaticamente tale qualità al verificarsi di determinati fatti:

- mancato adempimento delle disposizioni statutarie nonché delle deliberazioni assembleari;
- mancato adempimento di obblighi, a qualunque titolo assunti, nei confronti dell'associazione, senza giustificato motivo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale. In tali ipotesi il Consiglio direttivo si limiterà a constatare l'avvenuta esclusione di diritto del socio. L'esclusione verrà comunicata al socio entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio direttivo e non è suscettibile di reclamo. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta al Presidente dell'associazione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
- Comportamenti lesivi dei diritti degli altri soci, ivi compresi violenza verbale e fisica, diffamazione e offese o il compimento di qualunque atto in violazione delle leggi dello stato italiano, di qualunque genere essi siano. In tali casi Il Consiglio Direttivo aprirà una procedura disciplinare volta ad accertare lo svolgimento degli eventi e delibera l'esclusione con una votazione maggioranza dei 2/3 dei componenti.

A tutela della libertà di espressione e dei diritti civili di ogni associato è espressamente esclusa ogni altra causa di decadenza ed esclusione non direttamente prevista dai punti sopraelencati.

ART. 6 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività di carattere commerciale e produttivo non prevalenti e complementari allo scopo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7 BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile. Nel bilancio deve essere data notizia dell'attività istituzionale svolta, separatamente da quella commerciale eventualmente attuata in forma non prevalente e comunque complementare a quella principale. Il bilancio deve altresì dare evidenza dei fondi pervenuti all'ente e delle modalità del loro utilizzo. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro gli 8 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo.

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE – DIRITTO DI VOTO – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE – QUORUM – DELIBERAZIONI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ogni socio ha diritto ad un voto. Al fine di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative nonché l'effettività del medesimo, tutti i soci hanno diritto di voto in tutti gli argomenti riservati dallo statuto all'assemblea. Ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 degli associati. La convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, va fatta mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata a tutti gli associati. La convocazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea avendo cura di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, se recapitato tramite fax o posta elettronica. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Non è prevista alcuna forma di delega al voto.

ART. 10 COMPITI DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo il suo presidente ed il vice-presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, ad eccezione del cambio della sede legale per la quale è sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la revoca per giusta causa del Consiglio direttivo e del suo Presidente sempre con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE – DURATA – CONVOCAZIONI – DELIBERE – COMPITI - REVOCA

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- convalidare le richieste di ammissione dei soci per l'anno in corso;
- deliberare l'esclusione dei soci ovvero prendere atto dell'avveramento di quelle operanti "ope legis".
- deliberare l'adesione e l'affiliazione ad altre associazioni affini.
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare un documento, da allegare al bilancio, contenente per l'esercizio concluso le notizie dell'attività istituzionale svolta, separatamente da quella commerciale eventualmente attuata, nonché dell'ammontare dei fondi pervenuti all'ente e delle modalità del loro utilizzo;
- stabilire gli importi delle quote annuali e l'ammontare di eventuali contributi straordinari nonché i termini del loro pagamento; l'accettazione di elargizioni in danaro, di donazioni e i lasciti deliberando affinché la loro utilizzazione avvenga in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione;
- deliberare il cambiamento della sede legale dell'associazione;
- può nominare tra i propri componenti un tesoriere;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le riunioni costitutesi, senza formalità di convocazione, hanno la facoltà di deliberare, qualora sia comunque presente la totalità dei Consiglieri. Le riunioni costituenti, nel rispetto delle formalità di convocazione, potranno validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei Consiglieri, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità sarà predominante il voto del Presidente. Le riunioni che avvengono avvalendosi di strumenti telematici potranno validamente deliberare a condizione che sia garantita l'identificazione reciproca dei partecipanti e la possibilità di comunicazione contemporanea fra tutti i partecipanti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale. I membri del Consiglio direttivo ivi compreso il Presidente svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dall'assemblea sempre con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL TESORIERE

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, esclusivamente previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Il presidente può rimanere in carica al massimo per due mandati consecutivi. Il Tesoriere, se nominato dal direttivo, è il responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente. Mensilmente il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.

ART. 13
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato con le maggioranze di cui all'articolo 9. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14
CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie fra soci e fra questi e l'Associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti e il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo dai primi due. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al presidente della Camera di Commercio della sede associativa. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

ART. 15
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.